

CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Regolamento

La Consulta promuove, sostiene e collega gruppi ed organismi di volontariato che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini, per raccogliere e rappresentare le istanze comuni dei gruppi consociati.- Essa è apartitita e non prosegue finalità di lucro.

1.- Lo spirito e la prassi della consulta si fondano:

- a) sulla condivisione delle situazioni di bisogno delle persone singole e dei gruppi sociali;**
- b) sul disinteresse e la gratuità dei servizi programmati da ogni gruppo e dalla Consulta, senza nessuna strumentalizzazione, nel pieno rispetto della persona umana dal punto di vista culturale, politico e religioso;**
- c) sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia, impegnandosi, anche attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento, a rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e di discriminazione sociale;**
- d) su un diretto impegno sul civile e sulla disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali purchè tale collaborazione non violi l'originalità di gestione e l'autonomo patrimonio dei gruppi di volontariato.**

2.- Le finalità della consulta consistono:

- a) nel mantenere vivo il collegamento, la conoscenza e l'informazione reciproca sulle attività dei singoli gruppi ed organismi di volontariato che la compongono;**
- b) nel promuovere attività comuni per la divulgazione della cultura del gratuito e dell'impegno civile;**
- c)- nello stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche nel campo assistenziale;**
- d)- nell'intervenire attivamente, con il proprio parere consultivo, nelle attività pubbliche di programmazione, in particolare nel settore dei servizi sociali, della sanità e della protezione civile e ricercare forme comuni di aggiornamento di cui possono usufruire i volontari dei singoli gruppi.**

3.- Struttura della Consulta.

Essa, democraticamente costituita, è composta dai delegati dei gruppi che operano nel volontariato per terzi e dai delegati dei seguenti organismi: Croce Rossa Italiana –Unitalsi – Avis- Caritas- Anspi.

4.-La Consulta è composta dai seguenti organi:

- a) L'assemblea, che ha funzioni deliberative e di straordinaria amministrazione ;
- b) Il presidente, con funzioni di rappresentanza ;
- c) Il vice presidente che ricopre anche la carica di economo;
- d) L'assessore dei servizi sociali;
- e) L'assistente sociale;
- f) Il segretario

5. - L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti i due terzi dei suoi componenti in 1^a convocazione e la metà in 2^a convocazione.

Nella sua prima seduta elegge il Presidente ed il Segretario con il voto di due terzi dei componenti.

Gli assenti possono delegare per iscritto uno dei componenti della propria associazione.

L'assemblea viene convocata con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. Essa delibera a maggioranza di due terzi ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. -Il presidente dovrà essere eletto esclusivamente tra i rappresentanti delle associazioni.

Dura in carica tre anni e non è rieleggibile . In caso di necessità ed urgenza adotta i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Consulta, sottoponendoli a ratifica dell'assemblea nella seduta successiva e comunque non oltre trenta giorni. In caso di impedimento del vice presidente egli è costituito dal componente più anziano per data di iscrizione.

7. -Per le modificazioni al regolamento , per le decisioni ritenute di particolare importanza, i dissenzienti possono sospendere temporaneamente le deliberazioni proposte, per consultarsi con la propria associazione, ottemperando o recedendo in una successiva assemblea da tenersi entro dieci giorni.

8.- Per l'ammissione alla consulta si richiedono:

a) domanda in carta semplice da indirizzarsi al presidente ed indicante:

- denominazione dell'organizzazione
- data di costituzione
- sede sociale
- durata
- legale rappresentante;

b) vanno allegati alla domanda:

- copia dell'eventuale atto costitutivo
- copia dello Statuto o, in mancanza, relazione riguardante gli scopi e le attività dell'organizzazione
- deliberazione di adesione e delega ad uno (qualora non sia il Presidente) per la partecipazione alla Consulta. Il delegato non deve essere interdetto o inabilitato.

9) -l'ammissione viene deliberata dalla Consulta a suo insindacabile giudizio, con il voto di due terzi dei componenti.

10) - L'uscita dalla consulta è ammessa per recesso od esclusione:

a) il recesso è ammesso su domanda scritta dell'associato

b) l'esclusione può essere decisa dall'assemblea nei confronti delle associazioni:

- **che non rispondono più ai requisiti dell'art. 1 del regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dall'assemblea**
- **che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla Consulta , alle singole associazioni ad essa aderenti o che fomentino in seno a questa disordini o dissidi.**
- **previo contraddittorio con la stessa maggioranza prevista per l'ammissione.**

11. - Modalità di convocazione della Consulta e svolgimento dei lavori

La Consulta si riunisce tre volte l'anno, salvo altra richiesta di convocazione avanzata almeno dai due terzi dei delegati dei gruppi consociati ed è convocata dal presidente che provvederà a stilare il relativo ordine del giorno e il verbale della seduta oltre a presiederla. Ad ogni riunione parteciperanno i delegati dei vari gruppi cui possono unirsi altri membri dei singoli gruppi ed esperti di cui si ritenga opportuna la presenza; tutti hanno diritto di parola, mentre il diritto di voto spetta solo ai delegati. Qualsiasi atto deliberativo deve essere approvato dalla metà più uno dei componenti della Consulta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.- Eventuali modifiche del regolamento di attuazione dovranno essere approvate con voto di due terzi dei componenti dell'assemblea

13.- La Consulta provvede all'attuazione delle proprie finalità con i seguenti proventi economici:

a) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati

b) contributo comunale, di enti pubblici e privati.

I fondi liquidi saranno depositati presso un istituto di credito scelto dall'assemblea.

Ogni operazione finanziaria è disposta con la firma del Presidente.

14. La Consulta, che ha durata indeterminata, si estingue quando la realizzazione delle sue finalità sia diventata impossibile, quando siano venuti a mancare gli associati o quando lo deliberi l'assemblea all'unanimità.

In caso di scioglimento il fondo sarà ripartito proporzionalmente tra Associazioni in relazione al proprio bilancio.